

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE II**

Il giudice monocratico nella persona del dott. Ragozini ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n. OMISSIS R.G.

Avente ad oggetto: condannatorio

TRA

BANCA TRATTARIA

Attore

CONTRO

BANCA NEGOZIATRICE

Convenuta

E

TIZIO

Terzo chiamato contumace

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza dell'8.1.16 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio e successive difese;

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

In limine, si premette che la sentenza che segue, sarà redatta in attuazione dell'art. 45 comma 17, legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, che, novellando l'art. 132 n. 4 c.p.c. dispone che la sentenza sia redatta mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione notificato ritualmente **BANCA TRATTARIA**, chiedeva condannarsi al risarcimento del danno **BANCA NEGOZIATRICE**.

Allegava in fatto e diritto che: il 24.1.2002, la SOCIETA' 1 con sede in OMISSIS, correntista presso l'allora **BANCA TRATTARIA** traeva sul conto corrente n. OMISSIS in favore di SOCIETA' 2 assegno bancario non trasferibile numero OMISSIS per l'importo di euro 752,06.

A seguito di denuncia di smarrimento del predetto titolo da parte di SOCIETA' 2, la SOCIETA' 1 accertava che qualche giorno dopo le veniva addebitata la somma di € 49.838,09.

Sentenza, Tribunale di Napoli, Dott. Diego Ragozini del 06 aprile 2017, n. 4386

Ciò in quanto, il titolo, alterato nel beneficiario e nell'importo, era stato negoziato per l'incasso da tal TIZIO sul conto corrente n. OMISSIS impiantato presso la **BANCA NEGOZIATRICE**.

A seguito di denuncia, la SOCIETA' 1 otteneva lo storno della predetta somma illegittimamente addebitata sul conto corrente.

BANCA NEGOZIATRICE, sollecitata a più riprese, non corrispondeva alla **BANCA TRATTARIA** l'intera somma.

Poiché la responsabilità dell'erogazione delle somme fraudolenta, doveva addebitarsi alla **BANCA NEGOZIATRICE** la stessa veniva convenuta in giudizio.

Si costituiva la **BANCA NEGOZIATRICE**, che contestava l'avversa domanda allegando che, l'alterazione dell'assegno non era evidente e rinvenibile con l'ordinaria diligenza e che, l'assegno era stato secondo gli accordi interbancari negoziato nella stanza di compensazione in assenza di contrarie indicazioni da parte della **BANCA TRATTARIA**, dovendosi quindi riversare unicamente sulla banca trattaria la responsabilità finale dell'errato pagamento.

Per l'ipotesi di soccombenza, chiedeva essere autorizzata alla chiamata in causa di TIZIO, che rimaneva contumace.

Acquisita la documentazione, in assenza di prove orali, si osserva quanto segue.

In termini generali, si osserva che, la costante giurisprudenza di legittimità, riconosce che, la banca cui sia presentato per l'incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l'eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all'attività bancaria, e che coincide con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell'autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione. Questo principio deve ritenersi operante anche per la banca trattaria, perché, quando il titolo le viene rimesso in sede di stanza di compensazione, ha la possibilità di rilevarne l'alterazione. (cfr. Cass. 22236 del 2011).

Tale è la costante interpretazione dell'art. 43 comma 2 del r.d. n. 1736 del 1933, che disciplina l'ipotesi del pagamento non regolare di un assegno non trasferibile.

Orbene, al fine di verificare se vi sia una responsabilità in capo alla banca negoziatrice, come sostenuto da parte attrice, occorre verificare se, tenuto conto del tipo di alterazione dell'assegno, sia possibile evidenziare o meno che una persona di diligenza media, esercente la professione di addetto allo sportello bancario, possa o meno accorgersi, di un fatto ritenuto pacifico tra le parti, ovvero l'alterazione del beneficiario e della cifra in euro dell'assegno negoziato.

Il deposito dell'assegno in fotocopia, non consente tale esame e verifica, né al giudicante, né al consulente tecnico, in quanto, al di là dell'evidentissima alterazione *ictu oculi* individuabile, quale la sconnessione delle lettere, il diverso carattere delle stesse, evincibile anche dalla fotocopia, per un esame anche tattile, della presenza di lievi abrasioni o altri segni estetici sull'assegno, occorre l'originale del titolo, non presente in atti.

Sentenza, Tribunale di Napoli, Dott. Diego Ragozini del 06 aprile 2017, n. 4386

La fotocopia dell'assegno in atti di parte attrice non presenta alcuna alterazione grafica tale da poter ritenere in modo univoco sussistente l'alterazione, sicchè nessun addebito può rivolgersi alla banca negoziatrice.

Il pagamento di parte della somma di cui all'assegno in esame, avvenuto da parte della **BANCA NEGOZIATRICE** all'attrice, non può ritenersi confessione, e quindi ammissione della colpa nella negoziazione dell'assegno, ma un obbligo giuridico specifico, assunto in virtù di accordi interbancari, ed in ogni caso dovuto alla correttezza professionale, in ordine alla destinazione di somme, che, solo in un secondo momento la **BANCA NEGOZIATRICE** ha accertato non spettare al TIZIO, ma essere illegittimamente sottratte alla banca attrice.

La domanda principale va quindi rigettata ed assorbite vanno ritenute le domande subordinate della conventa.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:

- rigetta la domanda;
- per l'effetto condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta, della somma di € 4000,00 oltre iva, cassa e spese generali.

Così deciso in Napoli 6.4.16

Il giudice
Diego Ragozini

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*